

## Versione anonimizzata

Traduzione

C-74/19 - 1

### Causa C-74/19

#### Domanda di pronuncia pregiudiziale

**Data di deposito:**

31 gennaio 2019

**Giudice del rinvio:**

Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa - Juízo Local Cível de Lisboa – Juiz 18 (Portogallo)

**Data della decisione di rinvio:**

21 gennaio 2019

**Attore:**

LE

**Convenuta:**

Transportes Aéreos Portugueses SA (TAP)

---

(omissis)

**Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa**

**Juízo Local Cível de Lisboa - Juiz 18**

(omissis)

(omissis)

**CONCLUSIONE** - (omissis)

I- Relazione

I.1- LE (omissis) ha avviato la presente azione (omissis) contro la TAP,SA chiedendo che la convenuta sia condannata a pagargli l'importo di EUR 600, maggiorato degli interessi a decorrere dalla citazione in giudizio.

I.2- L'attore ha basato la sua domanda sul fatto che egli ha acquistato un biglietto aereo per un volo operato dalla convenuta, da Fortaleza (Brasile) a Oslo con cambio all'aeroporto di Lisbona, e che il volo è arrivato in ritardo a Lisbona, circostanza che gli ha impedito di imbarcarsi sul volo per Oslo lo stesso giorno (22.08.2017), lasciando Lisbona per Oslo solo sul volo del giorno successivo e giungendo pertanto alla sua destinazione finale con più di tre ore di ritardo, motivo per cui la [convenuta] è obbligata a pagargli l'importo richiesto, a titolo di compensazione pecuniaria ai sensi degli articoli 5, paragrafo 1, lettera c), e 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 261/2004, che stabilisce gli importi minimi della compensazione pecuniaria in tali casi (nella fattispecie, EUR 600, essendo una tratta extracomunitaria superiore a 3 500 km).

I.3- Dopo essere stata citata in giudizio, la convenuta ha presentato una comparsa di risposta, in cui sostiene a propria difesa che il ritardo nell'arrivo a destinazione era stato causato da un motivo ad essa estraneo. Sostiene che il volo TP36 Fortaleza-Lisbona era effettuato dallo stesso aeromobile che effettuava il volo precedente Lisbona-Fortaleza (TP35 del 21.08.2017) e che su detto volo si trovava un passeggero [Or.1] molesto, che ha costretto l'aereo a dirottare verso Las Palmas per sbarcare tale passeggero molesto, motivo questo del ritardo nell'imbarco del volo [dell'attore] da Fortaleza a Lisbona, dato che l'aeromobile era lo stesso. Essa conclude che, nonostante tutti gli sforzi, il ritardo si è verificato, ma per una causa eccezionale, motivo per cui tale ritardo non le è imputabile e essa non è tenuta a pagare la compensazione pecuniaria richiesta, tenuto conto del considerando 14 del regolamento (CE) n. 261/2004 dell'11 febbraio 2004.

I.4- L'attore ha risposto contestando i fatti dedotti dalla convenuta nella sua comparsa di risposta e sostenendo inoltre che tali fatti non giustificano il ritardo nell'arrivo a Oslo, sua destinazione finale, né la convenuta ha dimostrato che tale ritardo di circa 24 ore non poteva essere evitato se fossero state adottate tutte le misure del caso.

(omissis)

\*

II- Dalla fase istruttoria della causa risultano accertati i seguenti fatti.

- 1- L'attore ha acquistato, con la prenotazione MWNBIX, biglietti per i voli TP36 e TP764, operati dalla convenuta, da effettuarsi il 21.08.2017, con partenza dall'aeroporto di Fortaleza (FOR) alle ore 23:05 e arrivo previsto all'aeroporto di Oslo (OSL) alle ore 18:00 (ora locale) del giorno seguente, 22.08.2017, con cambio all'aeroporto di Lisbona (LIS).

- 2- L'attore ha effettuato il check-in per il suddetto volo TP36 e vi si è imbarcato. **[Or.2]**
- 3- Il suddetto volo TP36, effettuato il 22.08.2017, che avrebbe dovuto arrivare a Lisbona alle ore 10:15, ha raggiunto la sua destinazione, l'aeroporto di Lisbona (LIS), solo alle ore 13:33, circostanza che ha impedito all'attore di riuscire a imbarcarsi sul volo TP764 per Oslo.
- 4- L'attore ha pertanto dovuto imbarcarsi sul volo TP764 per la sua destinazione finale, l'aeroporto di Oslo (OSL), alle ore 13:10 del 23.08.2017, arrivandovi con circa 24 ore di ritardo rispetto all'orario inizialmente previsto.
- 5- Il volo TP36 che effettuava la rotta Fortaleza-Lisbona era realizzato dallo stesso aeromobile che effettuava la rotta Lisbona-Fortaleza.
- 6- Inoltre, il volo TP35 che effettuava la rotta Lisbona-Fortaleza del 21.08.2017, partito da Lisbona alle ore 16:11, ha dovuto dirottare verso Las Palmas, alle ore 17:25, per sbarcare un passeggero molesto, che ha morso un altro passeggero nonché aggredito altri passeggeri e anche l'equipaggio del volo che ha cercato di calmarlo, motivo per cui il comandante del volo ha deciso, per una questione di sicurezza, di dirottare il volo verso l'aeroporto di Las Palmas per sbarcare tale passeggero molesto e il suo bagaglio, finendo per giungere a Fortaleza con 4 ore e 18 minuti di ritardo.
- 7- La circostanza descritta al punto 6 ha causato il ritardo nell'imbarco del volo sul quale viaggiava l'attore (TP36), da Fortaleza a Lisbona, dato che l'aeromobile era lo stesso.
- 8- Tenendo conto dell'ora impiegata per il dirottamento verso Las Palmas, la convenuta ha concluso che, anche se avesse deciso di inviare un nuovo aeromobile da Lisbona a Fortaleza per effettuare il volo di ritorno TP36, nemmeno tale aeromobile sarebbe arrivato in tempo per l'imbarco all'orario previsto a Fortaleza, considerando i preparativi necessari e **[Or.3]** previ alla partenza da Lisbona, sia per quanto riguarda l'aeromobile sia per quanto riguarda la formazione del rispettivo equipaggio per tali voli supplementari.
- 9- A causa del ritardo nel transito da Lisbona, l'[attore] non è più riuscito a imbarcarsi sul volo TP764 per Oslo, essendo costretto a partire con il volo del giorno seguente, dal momento che la TAP ha un solo volo giornaliero per Oslo.

\*

III- (omissis)

\*

IV- Ai fini della questione in esame rilevano le norme contenute nel regolamento (CE) n. 261/2004.

IV. 1- L'attore si richiama alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, secondo la quale i casi di ritardo superiore a tre ore di un volo devono essere trattati al pari di una cancellazione che dà diritto a una compensazione pecuniaria, a meno che il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore che esulano dal controllo effettivo della compagnia aerea interessata e che non avrebbero potuto essere evitate anche se fossero state adottate tutte le misure del caso, di modo che un problema tecnico occorso a un aeromobile non rientra in tali circostanze, a meno che non sia dimostrato il sabotaggio (v. decisione della Corte del 19.11.2009, *Sturgeon / Condor Flugdienst GmbH*, [Or.4] C-402/07 e C-432/07). Invoca inoltre l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, in base al quale a ciascun passeggero spetta la compensazione pecuniaria da parte della convenuta a norma dell'articolo 7 del medesimo regolamento. Trattandosi di un volo extracomunitario superiore a 3 500 km, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 261/2004 il passeggero ha diritto a una compensazione pecuniaria pari a EUR 600, motivo per cui l'attore conclude che la convenuta è debitrice di tale importo.

IV.2- Dal canto suo, la [convenuta] invoca il considerando 14 del suddetto regolamento, in quanto ritiene che la circostanza accertata costituisca una causa eccezionale che la esonera dal pagamento di qualsiasi compensazione pecuniaria.

IV.3- Infatti il regolamento (CE) n. 261/2004 ha istituito regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. L'articolo 6 del citato regolamento prevede i casi di ritardo significativo, che possono dar luogo a una tutela giuridica, identificandoli con i casi in cui si verifichi un ritardo superiore a tre ore, ritardo che deve essere riscontrato quando l'arrivo a destinazione avviene tre o più ore dopo l'orario di arrivo inizialmente previsto dal vettore aereo. L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 sancisce, per i passeggeri dei voli coinvolti, il diritto a una compensazione pecuniaria minima, fermo restando che la giurisprudenza dell'Unione ha statuito che tale norma si applica non solo ai casi di negato imbarco e di cancellazione del volo, ma anche ai casi di ritardo prolungato. Stabilisce poi il diritto alla compensazione pecuniaria per i passeggeri i cui voli siano coinvolti [Or.5].

IV.4- Tuttavia, il considerando 14 di detto regolamento prevede quanto segue:

«Come previsto ai sensi della convenzione di Montreal, gli obblighi che incombono ai vettori aerei operativi dovrebbero essere limitati o dovrebbero non applicarsi nei casi in cui un evento è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. Siffatte circostanze possono, in particolare, ricorrere in caso di instabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili con l'effettuazione del volo in questione, rischi per la sicurezza, improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza e scioperi che si ripercuotono sull'attività di un vettore aereo operativo».

IV.5- Nella normativa interna è rilevante, trovandoci nell'ambito della responsabilità contrattuale (in quanto, tra le parti, è stato concluso un contratto di trasporto aereo), l'articolo 798 del Código Civil (codice civile portoghese), che prevede che il debitore che, colposamente, non adempie a un'obbligazione diventa responsabile per i danni che provoca al creditore. Rileva inoltre l'articolo 799, paragrafo 1, del Código Civil, a norma del quale è il debitore a essere tenuto a dimostrare che l'adempimento inesatto o il mancato adempimento dell'obbligazione non sono imputabili a una sua colpa. Tali norme nazionali a carattere generale sono compatibili con quelle del suddetto regolamento dell'Unione, applicabile al caso di specie, che è di natura più specifica, in quanto da entrambe risulta che spetta alla convenuta / alla compagnia aerea, in capo a cui sussiste una presunzione di colpa, dimostrare che il ritardo non è dovuto a una sua colpa, bensì deriva da circostanze indipendenti dal suo comportamento, che è stato diligente, motivo per cui il ritardo non le è imputabile, nemmeno a titolo di negligenza. Si constata inoltre che, per quanto rileva nel caso di specie, nella giurisprudenza delle giurisdizioni superiori nazionali è stata reperita solo una sentenza del Tribunal [Or.6] da Relação de Lisboa (Corte d'appello di Lisbona), datata 23.11.2017 (omissis), che analizza in dettaglio il regime applicabile a questo tipo di casi di ritardo dei voli, riferendosi tuttavia a un caso di ritardo dovuto a manutenzione dell'aeromobile, determinata dalla compagnia aerea, motivo già trattato dalla giurisprudenza dell'Unione, peraltro citata nella summenzionata sentenza.

\*

#### V- Ordinanza di rinvio pregiudiziale

V.1- Dopo aver accertato i fatti suesposti, nonché la posizione assunta dalle parti e inoltre la summenzionata normativa dell'Unione, si sottopone alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale, in quanto necessaria per risolvere la controversia in esame, in merito all'interpretazione del considerando 14 e degli articoli 5 e 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 (v. articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

V.2- Il quadro fattuale suesposto è infatti inedito e non trova risposta nella giurisprudenza della Corte di giustizia consultata.

V.3- Inoltre, la decisione finale da adottare in questo procedimento non è impugnabile ai sensi del diritto processuale portoghese. (omissis) [Or.7]

V.4- Di conseguenza, questo Tribunale presenta una domanda di pronuncia pregiudiziale relativa alle disposizioni europee sopra indicate, come applicabili alla presente controversia, sollevando le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se la circostanza che un passeggero, durante un volo, morda altri passeggeri e aggredisca l'equipaggio che ha cercato di calmarlo, tanto da giustificare, secondo il comandante del volo, un dirottamento verso il più vicino aeroporto per sbarcare tale passeggero e il suo bagaglio,

con conseguente ritardo dell'arrivo a destinazione del volo, rientri nella nozione di «circostanze eccezionali» di cui al considerando 14 del regolamento (CE) n. 261/2004.

- 2) Se una «circostanza eccezionale» che si verifica sul volo di andata, immediatamente precedente ed effettuato dallo stesso aeromobile, rilevi ai fini di esonerare il vettore aereo dalla responsabilità per il ritardo nella partenza di tale aeromobile per il volo di ritorno, sul quale viaggia il passeggero che ha presentato reclamo, attore nella fattispecie.
- 3) Se la considerazione e la conclusione della convenuta in base alla quale l'invio di un altro aeromobile non avrebbe evitato il ritardo già in corso né l'imbarco del passeggero in transito, attore nella fattispecie, sul volo del giorno seguente, dal momento che tale compagnia, convenuta nella fattispecie, ha un solo volo giornaliero verso la destinazione finale del passeggero, configuri una condotta del vettore aereo, convenuto nella fattispecie, nella quale quest'ultimo ha adottato tutte le misure del caso, ma anche in tal modo non è stato possibile ovviare al ritardo verificatosi, ai fini di quanto disposto nell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004. **[Or.8]**

(omissis) \*

(omissis) \*

\*

Lisbona, 21.01.2019 **[Or.9]**